

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE TIPO B PINNA
ELEONORA - IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERRAMANNA CA LOCALITA'
"SANTA MARIA" S.N.C.

Numero REA: CA - 243588

Codice fiscale: 03061740928

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO N. 6771

-

STATUTO

-

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa corrente sotto la denominazione sociale **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PINNA ELEONORA"** .

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di **Serramanna** , all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite, modificate e sopresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale o anche all'estero.
Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, modificate e sopresse, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici contabili ed uffici commerciali o unità locali, comunque denominate, non dotati di rappresentanza stabile e di un'organizzazione amministrativa e decisionale autonoma.
La sede sociale potrà essere trasferita, in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con semplice decisione dell'organo amministrativo; tale decisione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea utile dei soci.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo tre

La società ha durata sino al giorno **31 dicembre 2080** e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. Nel caso in cui fosse prorogata a tempo indeterminato, il socio che intende recedere dalla società, ai sensi dell'articolo 2473, II comma, del codice civile, deve comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso di mesi 6 (sei).

Articolo quattro

Lo scopo mutualistico che la Società cooperativa intende perseguire, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, è quello di ottenere per i soci-lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 numero 142.

La società cooperativa, sempre nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità sopraespressi nonché della solidarietà, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla formazione nonché all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso le attività di cui in appresso, al fine di realizzare anche l'integrazione nel mondo del lavoro di persone che, in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e/o familiari, sono socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a quei soggetti in situazione di disagio ed emarginazione.

Pertanto, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci nonché degli apporti di beni o servizi da parte dei soci medesimi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Al solo fine di realizzare gli scopi di cui sopra la società cooperativa potrà:

1) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio e/o per conto di terzi, aziende agricole, in proprietà, in affitto o ad altro titolo acquisite;

2) svolgere attività di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, sia propri che acquistati da terzi, con particolare riguardo ai prodotti biologici;

3) svolgere le seguenti attività: allevamento di qualsiasi tipo, apicoltura, floricoltura e serricoltura;

4) produrre manufatti dell'artigianato locale e piccole attrezzature agricole;

5) promuovere ogni altra attività diretta alla commercializzazione dei propri prodotti, compresa la diretta gestione dei propri punti vendita;

6) fornire manodopera generica o specializzata nonché gli strumenti necessari alle lavorazioni agricole dei terreni di terzi committenti;

7) gestire strutture di accoglienza e ristoro nell'ambito del settore agriturismo e marino, utilizzando, all'occorrenza, le agevolazioni finanziarie e contributive previste per questo settore;

8) progettare, mantenere e custodire il verde pubblico e privato nonché mantenere e custodire spazi pubblici e privati (piazze, parcheggi e quant'altro) nonché impianti sportivi e d'illuminazione;

9) svolgere attività di pulizia di strutture, pubbliche e private, quali, a mero titolo esemplificativo, sottobosco, piantagioni, arenili e spiagge;

10) promuovere azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

11) gestire centri e/o servizi di sostegno socio - educativi, di ricerca e documentazione su tutti i problemi relativi all'emarginazione sociale;

12) organizzare e/o gestire centri di aggregazione rivolti a tutte le età;

13) organizzare e/o gestire corsi di formazione a favore di agenzie educative;

14) realizzare progetti aventi carattere sociale, nel rispetto delle finalità mutualistiche della società cooperativa, per l'integrazione sociale di persone in situazione di disagio;

15) operare in ambito sociale e culturale per favorire il reinserimento sociale e/o lavorativo dei soggetti che hanno subito provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o nei confronti di coloro che hanno subito ogni forma di violenza, di emarginazione o discriminazione sociale;

16) organizzare corsi di formazione per lo sviluppo di professionalità nei campi di attività della cooperativa;

17) organizzare attività per la formazione specialistica di operatori professionali destinati ai servizi per l'inclusione sociale;

18) organizzare e/o gestire attività volte a favorire la comunicazione e l'animazione da svolgere nelle scuole, nei luoghi di lavoro e, in genere, su tutto il territorio;

19) creare e/o gestire centri di consulenza, orientamento ed accoglienza, ispirati alla convivenza fraterna, alla solidarietà e all'essenzialità, per coloro che hanno vissuto o vivono esperienze di emarginazione e/o qualunque forma di difficoltà esistenziale;

20) offrire nelle strutture da essa gestite ospitalità per corsi, seminari, dibattiti, conferenze e convegni.

Sempre al dichiarato fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, la società cooperativa potrà inoltre:

- costruire, acquistare, affittare immobili e attrezzature, di qualsiasi tipo;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge numero 59/92 e successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, infine, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali, ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine, concedendo per lo scopo, se richiesti, avalli, fidejussioni e garanzie reali sui beni della società. La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, quest'ultima comunque non prevalente e non nei confronti del pubblico, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le

associazioni, riconosciute e non, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, soprattutto ove ciò si representerà conveniente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società cooperativa aderisce nonché di altre società cooperative;

c) potrà prendere tutte le iniziative che si rendessero opportune nell'interesse dei soci, secondo lo studio e le deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo cinque

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Articolo sei

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo 2519 del codice civile.

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che rispondano ai seguenti requisiti: coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che prestino la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- le persone giuridiche.

Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche od affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo sette

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) il versamento della somma di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo di amministrazione, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della cooperativa nonchè in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono, pertanto, tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della prima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo otto

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci operatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e, pertanto, di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci, secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Articolo nove

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve, inoltre, versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è, inoltre, tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Articolo dieci

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
In alternativa all'autorizzazione gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di far acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.
Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Articolo undici

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo dodici

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
- d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il primo ottobre.

Articolo tredici

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione di rapporti mutualistici pendenti.

Articolo quattordici

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo quindici

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto ed agli eredi del socio defunto spetta il valore della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'articolo 2545 sexies del codice civile, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Articolo sedici

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo diciassette

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci operatori;
 - dai conferimenti di soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Articolo diciotto

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo diciannove

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessuno socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Articolo venti

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo ventuno

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo ventidue

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Articolo ventitrè

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo ventiquattro

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Articolo venticinque

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo o dei luoghi dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo od al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione.

ne, in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e, come tale, risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere, altresì, convocata, su richiesta dei soci, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Articolo ventisei

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Articolo ventisette

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i diritti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato, in tutto o in parte, la quota e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Articolo ventotto

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa, ancorché non soci.

Articolo ventinove

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Articolo trenta

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente, con lettera da spedire, almeno cinque giorni prima, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quanto siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni previste per le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere, anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo trentuno

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Articolo trentadue

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Articolo trentatré

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono, in ogni tempo, essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato o, altrimenti, un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Articolo trentaquattro

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati ed agli altri amministratori, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo trentacinque

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare, a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo trentasei

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo trentasette

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.

Articolo trentotto

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile; è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'articolo 2397 del codice civile.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare, senza ritardo, sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale, con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale rischio) del capitale sociale.

Articolo trentanove

Qualora sia nominato e, ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Articolo quaranta

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514, lettera c), del codice civile.

Articolo quarantuno

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514, lettera C), del codice civile.

Pinna Eleonora

Murgia Lucio

Murgia Elvio

Murgia Antonia

Dr.ssa Paola Ghiglieri Notaio